

REGOLAMENTO (CE) N. 875/2008 DELLA COMMISSIONE
dell'8 settembre 2008
recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1962/2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

ciòè l'attuazione del piano d'azione correttivo concordato e la capacità della AAC bulgara di applicare le norme e di garantirne il corretto rispetto nell'ambito dei suoi obblighi di sorveglianza

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

- (4) Detta ispezione è stata effettuata dall'AESA dal 26 al 30 novembre 2007, a norma dell'articolo 24, paragrafi 1 e 5, e dell'articolo 54 del regolamento (CE) n. 216/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE⁽²⁾, e delle disposizioni del regolamento (CE) n. 736/2006 della Commissione, del 16 maggio 2006, concernente i metodi di lavoro dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per l'esecuzione di ispezioni in materia di standardizzazione⁽³⁾. Dopo tale visita l'AESA ha presentato la sua relazione, il 15 febbraio 2008⁽⁴⁾.

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea, in particolare l'articolo 37,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1962/2006⁽¹⁾ la Commissione ha imposto misure di salvaguardia nei confronti della Bulgaria nel settore dell'aviazione civile, a norma dell'articolo 37 dell'atto di adesione della Bulgaria, per far fronte ad un grave pregiudizio al funzionamento del mercato interno per il trasporto aereo, dovuto alla mancata osservanza da parte della Bulgaria degli impegni assunti nell'ambito dei negoziati di adesione con riguardo alla politica comunitaria nel settore della sicurezza aerea inerente ad attività economiche con effetti transfrontalieri.
- (2) In seguito all'imposizione delle misure di salvaguardia previste dal regolamento (CE) n. 1962/2006, l'autorità competente per l'aviazione civile della Bulgaria (AAC bulgara) ha proposto e concordato con l'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) un piano di misure correttive inteso ad ovviare alle carenze riscontrate nel corso di precedenti visite dell'AESA e delle autorità aeronautiche comuni (Joint Aviation Authorities, JAA).
- (3) Il 6 settembre 2007 la Commissione ha chiesto all'AESA di verificare il rispetto della normativa da parte delle autorità bulgare per l'aviazione civile per tutti gli aspetti relativi alla sicurezza oggetto delle misure di salvaguardia imposte dal regolamento (CE) n. 1962/2006, di verificare
- (5) Nella sua relazione sull'ispezione in materia di standardizzazione l'AESA rileva un miglioramento decisivo: sono state rilasciate tutte le approvazioni richieste nella parte M, nella parte 145 e nella parte 147 e tutte le licenze previste nella parte 66. Anche i certificati di operatore aereo rilasciati sono risultati conformi alle norme europee, con un'unica eccezione. L'AESA ha potuto così chiudere 44 dei 45 casi nel settore dell'aeronavigabilità mentre ha sollevato 12 nuovi casi riguardanti i processi di supervisione continua.
- (6) Nella relazione l'AESA dichiara inoltre che dalla precedente visita di ispezione nel novembre 2006 la AAC bulgara ha preso drastici provvedimenti con riguardo all'aeronavigabilità degli aeromobili registrati in Bulgaria.
- (7) In questo modo il numero di aeromobili iscritti nel registro bulgaro si è quasi dimezzato, in quanto sono stati eliminati dal registro in questione gli aeromobili progettati nell'ex Unione sovietica che rientravano nell'allegato II del regolamento (CE) n. 216/2008. La AAC bulgara ha inoltre preso provvedimenti per limitare o annullare le approvazioni e i certificati non conformi. Il numero di ispettori per il mantenimento dell'aeronavigabilità è stato portato da 8 a 12 (con in più 3 nuovi agenti di

⁽¹⁾ GU L 408 del 30.12.2006, pag. 8; rettifica nella GU L 47 del 16.2.2007, pag. 8.

⁽²⁾ GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 129 del 17.5.2006, pag. 10.

⁽⁴⁾ Relazione finale sull'ispezione in materia di standardizzazione svolta dall'AESA nella Repubblica di Bulgaria, presso l'autorità competente per l'aviazione civile della Bulgaria, nel campo della normativa europea in materia di sicurezza dell'aviazione civile applicabile nel settore del mantenimento dell'aeronavigabilità, CAW.BG.11.2007, pubblicata il 15 febbraio 2008.